

Pubblicato il 24/04/2024

N. 08185/2024 REG.PROV.COLL.
N. 15450/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15450 del 2023, proposto da Paolo Maggini, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Bertoni e Filippo Bigetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Consob – Commissione Nazionale Società e Borsa, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Annunziata Palombella, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della Delibera della Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (di seguito anche “Consob” o la “Commissione”) n. 2278 del 20 luglio 2023 di “Approvazione della graduatoria dello scrutinio per valutazione comparativa per la promozione per l'anno 2020 alla qualifica di Condirettore dalla qualifica di Funzionario di I° e conferimento delle relative promozioni”, pubblicata sul bollettino della Consob in data 24 luglio 2023, per complessivi 10 posti, dove

il ricorrente si è risultato n. 36 nella graduatoria medesima su n. 79 candidati, con il punteggio di 90,820, inferiore alla soglia minima di idoneità stabilita nell'ambito della stessa procedura di avanzamento in 93 punti (seduta di Commissione del 19 luglio 2023 – Verbale N. 6293).

- delle deliberazioni assunte dalla giunta di scrutinio per il personale della carriera direttiva nominata per l'anno 2020 (di seguito anche la “giunta di scrutinio”) prese in data 29 maggio 2023 ed in particolare la Scheda compilata contenente gli elementi (informativi e) valutativi relativi al ricorrente di cui si dirà nel prosieguo, secondo quanto previsto dalla procedura prevista per lo scrutinio medesimo, come da Verbale n. 7 e relativo allegato;

- delle deliberazioni assunte dalla Commissione nella seduta del 20 luglio 2023 (Verbale n. 6295) in relazione ai punteggi attribuiti al candidato anche sulla base degli elementi (informativi e) valutativi contenuti nella scheda sopra richiamata;

- di tutti gli altri atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali

nonché per l'accertamento e la declaratoria

del diritto del ricorrente a conseguire la corretta attribuzione del punteggio spettantegli in relazione alla valutazione e allo scrutinio per valutazione comparativa per la promozione per l'anno 2020 alla qualifica di Condirettore dalla qualifica di Funzionario di I° e conferimento delle relative promozioni alla qualifica di condirettore se del caso anche in sovrannumero rispetto alla capienza in organico, e comunque al conseguimento dell'idoneità,

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consob;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2024 il dott. Luigi Edoardo Fiorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso notificato il 23 ottobre 2023 e depositato il 20 novembre 2023, Paolo Maggini ha impugnato gli atti riportati in epigrafe, deducendo di aver conseguito il punteggio complessivo di 90,820, inidoneo a consentirgli il collocamento utile nella graduatoria relativa allo scrutinio per valutazione comparativa per la promozione per l'anno 2020 alla qualifica di condirettore dalla qualifica di funzionario di prima.
2. Il gravame è affidato a un motivo (rubricato: “1. *Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell'art. 52 del “Regolamento disciplinante il trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere del personale di ruolo della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa”, adottato dalla Commissione con delibera n. 13859 del 4 dicembre 2002 (vigente per la selezione in parola). Violazione dell'art. 97 Cost. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta, carenza di motivazione, disparità di trattamento, irragionevolezza*”), con il quale si lamenta il difetto di istruttoria consistito nell'inesatta rappresentazione, da parte della Giunta di scrutinio, dei presupposti fattuali che la Commissione avrebbe dovuto valutare, con conseguente difetto di motivazione dell'atto gravato.
3. In data 22 novembre 2023, la CONSOB si è costituita in resistenza, concludendo – nella memoria illustrativa depositata per la camera di consiglio – per la declaratoria di inammissibilità ovvero per il rigetto nel merito del gravame.
4. Con provvedimento del 13 dicembre 2023, reso a seguito della camera di consiglio del 12 dicembre 2023, è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio e fissata l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
5. L'incombente istruttorio è stato adempiuto dalla parte ricorrente come da documentazione versata in atti il 22 dicembre 2023.
6. All'udienza pubblica del 12 marzo 2024, in vista della quale la parte ricorrente ha depositato memoria, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L'unico motivo di ricorso non è meritevole di accoglimento.

2. Prima di esaminare le censure articolate nel gravame, occorre dare conto della disciplina che regola la procedura di avanzamento alla qualifica superiore di condirettore dalla qualifica di funzionario di prima.

2.1 Per quanto ampiamente rappresentato dalle parti, detta procedura prevede una valutazione comparativa dei candidati che ne facciano richiesta, ed è basata sul coinvolgimento sia della Commissione sia della Giunta di scrutinio: quest'ultima ha il compito di fornire, previa definizione dei criteri di valutazione (o "titoli", per utilizzare la definizione adottata dal Regolamento disciplinante il trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere del personale di ruolo della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, adottato dalla Commissione con delibera n. 13859 del 4 dicembre 2002, in vigore sino al 30 giugno 2021 e sostituito a decorrere dal 1° luglio 2021 dal nuovo Regolamento del personale della Consob, adottato con Delibera n. 21621 del 10 dicembre 2020), i necessari "elementi informativi e valutativi", da sottoporre al giudizio discrezionale della seconda, tenuta poi alla formulazione della graduatoria finale (che tiene conto anche degli esiti della prova orale valutativa, rispetto alla quale il ricorrente – che ha conseguito il punteggio massimo – non ha svolto contestazioni).

2.2. Concordemente con quanto già chiarito dalla Sezione in occasione di contenziosi analoghi a quello odierno, la Giunta di Scrutinio è investita di funzioni prettamente "istruttorie" e di "proposta", mentre alla Commissione spetta un ruolo di verifica, validazione e decisione finale (cfr. T.A.R. Lazio, II quater, 13 novembre 2019, n. 13011, in seguito confermata da Cons. Stato, Sez. VI, 1° marzo 2021, n. 1760 e, più di recente, T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 22 febbraio 2024, n. 3546).

2.3. Posto quanto precede, va rammentato che i criteri di formazione delle graduatorie dei dipendenti promuovibili alla qualifica di condirettore sono stati definiti dalla Commissione nel corso del 2014 (cfr. docc. 16 e 17 allegati al ricorso), precisandosi al riguardo che "*detti criteri sono condizione essenziale per*

la predisposizione da parte della Giunta degli elementi informativi e valutativi necessari per la formazione delle graduatorie stesse”.

2.3.1. I titoli di valutazione, con attribuzione del relativo punteggio, sono i seguenti: A) “Qualità del servizio prestato”, cui è assegnato il punteggio massimo di 33, di cui 12 corrispondenti agli “elementi di giudizio desumibili dai rapporti valutativi annuali” (A.1) e 21 riservati al “giudizio della Commissione”; B. “Requisiti di preparazione professionale desumibili da rapporti valutativi annuali”, cui è attribuito un punteggio massimo di 33; C. “Esperienza nella qualifica ricoperta”, alla quale è assegnato un punteggio massimo di 4 punti; D. “Attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore”, cui è assegnato il punteggio massimo di 30, di cui 15 corrispondenti agli “elementi di giudizio desumibili dai rapporti valutativi annuali” e 15 riservati al “giudizio della Commissione”.

2.3.2 In merito alle voci A.2 e D.2, la Commissione ha, come anticipato, prefissato, nel corso della seduta del 16 luglio 2014, alcuni criteri di massima di valutazione.

2.3.3. Con riferimento alla prima, si legge nella Nota per la Commissione del 16 luglio 2014, approvata nella riunione del 16 luglio 2014, quanto segue: *“ai fini del giudizio da esprimersi da parte del Collegio, è preso in considerazione il livello di responsabilità connesso alle funzioni svolte, sia laddove tali responsabilità coincidano con le funzioni di capo ufficio, sia nei casi in cui le responsabilità siano state assunte in relazione agli incarichi assegnati nell’ambito di uffici o in funzione di diretta collaborazione con i responsabili di divisione. Il livello di responsabilità connesso alle funzioni svolte è misurato tenendo conto del livello di complessità delle funzioni svolte dal candidato, dei rischi correlati e del carico di lavoro connesso, evincibili dalla natura delle mansioni disimpegnate. I giudizi relativi alle tre voci di cui si compone il livello di responsabilità connesso alle funzioni svolte, in cui si sostanzia la qualità del servizio prestato, sono così ripartiti: - livello di complessità: max punti 9; - rischi correlati: max punti 7; - carico di lavoro: max punti 5”.*

2.3.4. Con riguardo alla seconda, si legge, nella già richiamata Nota, quanto segue: *“ai fini del giudizio da esprimersi da parte del Collegio, sono presi in considerazione*

gli incarichi espletati con particolare riguardo alla capacità dirigenziale e di organizzazione delle risorse assegnate, nella sensibilità all'efficienza ed all'attivismo e all'equilibrio mostrati nel ricercare e adottare soluzioni innovative, nella disponibilità dimostrata. Gli incarichi espletati sono valutati tenendo conto del livello dell'impegno richiesto dall'incarico concretamente espletato nel periodo di riferimento. I giudizi relativi alle cinque voci di cui si compone l'attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore sono così ripartiti: - capacità dirigenziale: max punti 5; - capacità di organizzazione del lavoro delle risorse assegnate: max punti 4; - attivismo/equilibrio nel ricercare e adottare soluzioni innovative: max punti 3; - sensibilità all'efficienza: max punti 2; - disponibilità: max punti 1".

2.3.5. La graduazione dei punteggi attribuiti ai suddetti criteri di massima si basa sulla previsione di dieci giudizi per la categoria A.2 (qui di seguito riportati partendo dal più alto al più basso: 1) massimo; 2) molto elevato; 3) elevato; 4) quasi elevato; 5) medio; 6) prossimo alla media; 7) più che sufficiente; 8) sufficiente; 9) inferiore alla media; 10 gravemente inferiore alla media) e nove per la categoria D.2 (qui di seguito riportati partendo dal più alto al più basso: 1) eccellente; 2) più che ottimo; 3) ottimo; 4) più che buono; 5) buono; 6) prossimo a buono; 7) sufficiente; 8) insufficiente; 9) gravemente insufficiente).

2.4. Ai fini che qui interessano, va ulteriormente richiamato il contenuto del verbale della Giunta di scrutinio per il personale della carriera direttiva nominata per l'anno 2020 (doc. 13 di parte ricorrente), nel quale si legge (in aderenza alle ai suggerimenti contenute in un parere della Consulenza Legale del 16 dicembre 2020, prodotto da parte resistente sub doc. 5 e successivo alla pronuncia di questo T.A.R. sopra richiamata n. 13011/2019) che la Giunta “*conviene che venga compilata per ciascun candidato una Scheda contenente: [...] Sezione IV “gli elementi informativi e valutativi ai fini dell'attribuzione dei punteggi sulla qualità del servizio prestato e sulla attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore riferibili all'attività svolta nel periodo 2018-2109”; quanto agli “elementi informativi”, una prima parte della sezione rinverrà ad un “estratto” dei rapporti valutativi annuali per*

gli anni 2018-2019, da allegare alla scheda stessa, da cui risulteranno gli incarichi e le mansioni disimpegnate da ciascun candidato; in una seconda parte della sezione verranno riportate, in sintesi, le mansioni e le attività espletate da ciascun candidato nel biennio di riferimento, ritenute, secondo l'apprezzamento discrezionale della Giunta, rilevanti ai fini delle valutazioni di competenza della Commissione. Per gli scrutinandi che, nel periodo di riferimento, hanno ricoperto l'incarico di Responsabile di Ufficio, la Giunta fornirà tale indicazione in quanto espressione delle funzioni svolte dal dipendente”.

2.5. Va quindi considerato che, in base alla graduatoria impugnata: 1) sono stati promossi i primi 10 candidati, l'ultimo dei quali ha conseguito il punteggio complessivo di 94,230; 2) il coefficiente minimo per l'idoneità alla promozione è stato fissato in 93 punti; 3) l'odierno ricorrente, classificatosi al 36° posto, ha conseguito un punteggio complessivo di 90,820, inferiore di 2,18 rispetto alla soglia di idoneità e di 3,41 rispetto al punteggio del candidato collocato in decima posizione.

3. Il quadro normativo, fattuale e giurisprudenziale appena richiamato consente ora di esaminare nello specifico le doglianze svolte in sede di ricorso.

3.1. L'assunto di parte ricorrente è che l'incompletezza della scheda di valutazione redatta dalla Giunta (nella parte in cui si legge *“Ha svolto, in autonomia, funzioni di coordinamento e supervisione di attività istruttorie complesse espletate da cinque funzionari di 2a e da un coadiutore (nel 2018) e da otto funzionari (nel 2019), relativamente a procedimenti sanzionatori nelle materie di competenza dell'Ufficio”*, in luogo della corretta formula che, ad avviso dello stesso ricorrente, avrebbe dovuto essere la seguente: *“Ha svolto, in autonomia, funzioni di coordinamento, supervisione revisione e controllo di attività istruttorie complesse espletate da cinque funzionari di 2a e da un coadiutore (nel 2018) e da otto funzionari (nel 2019), anche relativamente a procedimenti sanzionatori e in tema di Abusi di Mercato nelle materie di competenza dell'Ufficio”*) avrebbe influenzato le successive valutazioni della Commissione, la quale avrebbe pertanto illegittimamente attribuito: 1) al livello di complessità dell'attività svolta, la valutazione di “elevato”, pari a 6,90 punti, in luogo di quello di molto elevato (7,70) ovvero massimo (9,00); 2) ai

rischi correlati alle funzioni svolte, la valutazione di “molto elevati”, pari a 6,00 punti, in luogo del punteggio massimo (pari a 7,00); 3) al carico di lavoro, la valutazione di “elevato”, corrispondente a 3,80 punti, in luogo di quello di molto elevato (pari a 4,30 punti); 4) alla capacità dirigenziale, la valutazione di “ottimo”, pari a 4,00 punti, in luogo di quella di “più che ottimo” (4,30 punti).

4. La ricostruzione finora svolta consente di affermare che l’assunto secondo cui la Commissione non avrebbe letto l’estratto dei rapporti valutativi relativo al ricorrente, procedendo in tal modo a una valutazione riduttiva, risulta privo di fondamento.

4.1. Si osserva a questo riguardo che, in alcuni precedenti di questa Sezione (cfr., oltre alle sentenze richiamate *supra*, anche T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 13 marzo 2019, n. 3373), si è riscontrato un difetto di istruttoria in tutti quei casi in cui, a fronte di schede incomplete della Giunta, la Commissione, formulando il proprio giudizio sulla scorta del contenuto di tali schede, aveva ommesso la menzione di alcuni titoli ed attività che avrebbero potuto incidere sulle sue valutazioni.

4.2. Ancorché dalla lettura del parere legale del 16 dicembre 2020 emerga che nel contesto ordinamentale preso a riferimento dalle sentenze richiamate nel paragrafo che precede, la Commissione disponeva comunque del potere di accedere ai fascicoli personali e ai rapporti valutativi di tutti i candidati (onde integrare, se del caso, l’eventuale incompletezza delle schede predisposte dalla Giunta), la giurisprudenza appena richiamata risulta essersi confrontata esclusivamente con la diversa e invalsa prassi per la quale era soltanto la detta scheda individuale di sintesi a costituire la fonte sulla quale la Commissione basava le proprie valutazioni.

4.3. Per altro verso, è stata esclusa la validità di ogni fonte di informazione inidonea a garantire la controllabilità del giudizio complessivo operato dall’amministrazione, ovvero che introducesse metodi potenzialmente lesivi del principio della *par condicio* tra i candidati (così la già richiamata Cons. Stato, 1760/2021, con riguardo alla prospettata conoscenza personale diretta o

indiretta di un candidato da parte del Direttore Generale, che in base alla prassi avrebbe riferito alla Commissione ulteriori elementi di giudizio).

4.4. Alla luce delle osservazioni che precedono, il rilievo di parte ricorrente secondo cui, nonostante l'intervenuta modifica consistente nella previsione dell'allegazione della sintesi dei rapporti, oggi nulla sarebbe cambiato – in quanto “oggi come ieri” la Commissione seguirebbe a non valutare materiale istruttorio sottoposto alla sua attenzione – è generico, in quanto non si misura con il fatto che nella giurisprudenza richiamata non si affermava che la Commissione non leggesse i documenti che la Giunta le trasmetteva (emergendo, del resto, dal parere legale sopra citato che i rapporti valutativi integrali non erano materialmente trasmessi alla Commissione, che veniva solo informata della possibilità di richiederli, come sembra peraltro essere accaduto nella procedura oggetto della sentenza n. 3373/2019 di questa Sezione, dove si legge: “*nei verbali delle sedute della Commissione si riporta che è stato effettuato direttamente dagli stessi componenti un “esame preliminare” dei fascicoli dei candidati?*”), ma si censurava la prassi in base alla quale la stessa fondava il suo giudizio esclusivamente sulle schede individuali di sintesi, talvolta incomplete o parziali.

4.5. Ciò non è avvenuto nel caso in esame.

4.5.1. A questo proposito, si osserva che, contrariamente a quanto si legge a p. 2 della memoria del ricorrente del 9 dicembre 2023, tutti gli elementi che quest'ultimo assume non essere stati adeguatamente valutati dalla Commissione erano puntualmente riportati nello stralcio dei rapporti valutativi allegato alla scheda di valutazione, dove si fa riferimento anche alle attività di revisione e controllo, in relazione a materie ulteriori rispetto ai procedimenti sanzionatori (cfr. p. 3 del doc. 4 di parte ricorrente).

4.5.2. Ebbene, giova rilevare che dalla lettura del verbale della seduta del 20 luglio 2023, nel corso della quale è stata presa in considerazione la posizione dell'odierno ricorrente, emerge che la Commissione ha effettuato le proprie valutazioni “*sulla base degli elementi informativi e valutativi contenuti nella Scheda*

referita all'interessato e dell'estratto dei rapporti valutativi annuali per gli anni 2018-2019, allegato alla medesima Scheda".

4.5.3. Inoltre, come correttamente eccepito dalla Consob, la Commissione, in merito alla posizione del ricorrente, ha fatto riferimento anche alle attività afferenti alle indagini per abusi di mercato (si richiama a questo riguardo il seguente passaggio del verbale del 20 luglio 2023: “[valuta] i rischi correlati alle funzioni svolte come molto elevati [...] tenuto conto della tipologia di attività di vigilanza svolta dal candidato che ha riguardato anche indagini per abusi di mercato e il rispetto degli obblighi degli emittenti con riguardo alle informazioni price sensitive”), che non avrebbe per converso potuto considerare se si fosse arrestata all’esame della scheda di sintesi (dove, per quanto lamentato dal ricorrente, si fa menzione esclusivamente ai procedimenti sanzionatori nelle materie di competenza dell’ufficio) e se non avesse, dunque, letto anche la sintesi allegata dei rapporti valutativi.

4.6. Ne deriva, in conclusione, che non ravvisandosi “a monte” il difetto di istruttoria allegato dal ricorrente, non emergono elementi che sorreggono il rilievo del difetto di motivazione “a valle”.

5. In ogni caso, le doglianze che il ricorrente fonda sulla prospettazione della mancata considerazione dei propri rapporti valutativi non sono meritevoli di accoglimento.

5.1. È noto, a questo riguardo, che le valutazioni dei candidati partecipanti ad una procedura selettiva comparativa sono caratterizzate da ampia discrezionalità e sono, perciò, insindacabili in sede giurisdizionale, salvo il caso in cui si rivelino manifestamente illogiche, arbitrarie, irragionevoli, oppure affette da altrettanto manifesto travisamento dei fatti o palese disparità di trattamento: l’esercizio di tale discrezionalità sfugge al controllo di legittimità del giudice, impingendo nella sfera del merito dell’azione amministrativa, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità o arbitrarietà (cfr. *ex multis* T.A.R. Lazio, II quater, 6 giugno 2022, n. 7265).

5.2. In questo senso, è inammissibile (perché comporta una valutazione del merito delle scelte dell'amministrazione) la pretesa di attribuire, con riferimento a una o più voci in contestazione, un preciso giudizio, con conseguente assegnazione del relativo sub-punteggio previsto dalla *lex specialis*, ad incremento di quello già conseguito (cfr. la già richiamata T.A.R. Lazio, Roma, 3546/2024) e da detta inammissibilità dovrebbe peraltro derivare – come eccepito dalla parte resistente – il mancato superamento della prova di resistenza, atteso che solo l'incremento fino al massimo (ovvero fino al livello immediatamente inferiore in relazione al carico di lavoro e alla capacità dirigenziale) delle voci in contestazione consentirebbe al ricorrente di collocarsi utilmente in graduatoria (cfr. a questo proposito la tabella a p. 7 della memoria ex art. 55 c.p.a. di parte ricorrente).

6. Anche a voler prescindere dalla constatazione di cui al paragrafo che precede relativamente alla c.d. “prova di resistenza”, non può comunque ritenersi di per sé irragionevole o arbitrario il mancato riconoscimento del punteggio massimo, o immediatamente prossimo al massimo, con riferimento alle voci evidenziate in gravame (dovendosi peraltro rilevare che detta attribuzione non può essere posta in automatica relazione “causa-effetto” con lo svolgimento di attività di revisione e controllo, oltre che di supervisione e coordinamento in settori diversi da quelle afferenti ai procedimenti sanzionatori, che peraltro la Commissione ha valutato, sebbene in ordine ad altri criteri), anche avuto riguardo alla proposta comparazione con la posizione di altri candidati.

6.1. Con riguardo alla complessità dell'attività svolta, il riferimento alla posizione di Paola Squeri non è – al netto della mancanza di specificità del confronto, soprattutto nella parte in cui le attività svolte da quest'ultima sono state definite “meno problematiche di quelle svolte dal ricorrente” – significativo, in quanto è lo stesso ricorrente a riconoscere che la candidata ha svolto attività analoghe, ma comunque non commensurabili “in ragione della diversa unità organizzativa di assegnazione”, mentre quello al candidato che in

altra procedura, per lo svolgimento delle stesse attività del ricorrente, avrebbe conseguito il massimo punteggio è privo di rilievo, sia per la diversità della procedura, sia per la mancata prova dell'identità delle funzioni (anche in relazione alla mancanza di specifiche contestazioni rispetto al rilievo difensivo della Consob di cui a p. 19 della memoria del 7 dicembre 2023).

6.1.1. Non è inoltre dimostrato che il massimo punteggio conseguito da cinque candidati su 79 (indicati a p. 25 della suddetta memoria di Consob) in ordine al criterio in esame sia dipeso esclusivamente dalla portata “fuorviante” dell'aggettivazione utilizzata nelle schede predisposte dalla Giunta, non essendo stato comunque contestato il rilievo delle mansioni disimpegnate dai suddetti candidati nel periodo di riferimento, né allegato il pari o maggiore rilievo qualitativo e quantitativo di quelle svolte, per il medesimo periodo, dal ricorrente.

6.2. Quanto al dato delle assenze, va considerato che non si tratta dell'unico elemento valutato dalla Commissione con riguardo al sottocriterio del carico di lavoro (per il quale, con riguardo al ricorrente si legge, nel verbale del 20 luglio 2023: *“considerate le attività svolte nel biennio di riferimento nonché tenuto conto dei dati relativi alla presenza in servizio del candidato nel biennio di riferimento”*), sicché – fermo restando, in merito alle attività svolte, quanto sopra osservato relativamente alla lettura integrale che deve ritenersi essere stata data alla scheda della Giunta e ai suoi allegati – non è di per sé illogico che il voto conseguito dal ricorrente sia pari a quello di altri candidati con assenze maggiori, né evidente che la decurtazione di 7 giorni dalle assenze debba necessariamente condurre dal giudizio di “elevato” a quello di “molto elevato”.

6.3. In merito, infine, alla capacità dirigenziale non è chiaro, anche alla luce delle difese sul punto spiegate dalla Consob, come l'accesso al protocollo informatico d'Istituto debba *ex se* giustificare il riconoscimento del punteggio di “più che ottimo”, tenuto conto della mancata univoca allegazione circa

l'eventualità che ciò sia in ipotesi stato fatto in relazione ad altri candidati che hanno ottenuto tale punteggio.

7. In conclusione, per le considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.

8. Le spese seguono la soccombenza e, nell'ammontare liquidato in parte dispositiva, sono poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente a rifondere all'amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in € 3.500,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Vincenzo Sciascia, Referendario

Luigi Edoardo Fiorani, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Luigi Edoardo Fiorani

IL PRESIDENTE
Antonella Mangia

IL SEGRETARIO